Addendum DORA al contratto di servizio KYCJet

Clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e del Regolamento delegato (UE) 2025/532 sul subappalto. Versione del 21 settembre 2026.

Tra [Ragione sociale del cliente] (l'**«Entità finanziaria»**) **e** GREM S.R.L., Via Matteo La Fragola 4, 84135 Salerno (SA), P.IVA 06136730659 (il **«Fornitore»**).

Premessa

L'Entità finanziaria è soggetta al Regolamento (UE) 2022/2554. Il Fornitore è un fornitore terzo di servizi TIC. Questo addendum integra il contratto di servizio KYCJet (il **«Contratto»**) con le clausole richieste dall'art. 30 DORA e prevale su di esso in caso di contrasto.

Le Parti danno atto che il Servizio sostiene la funzione di adeguata verifica della clientela, che l'Entità finanziaria [ha / non ha] classificato come essenziale o importante. Gli articoli da 9 a 14 si applicano se l'ha classificata tale, e l'Entità finanziaria lo comunica per iscritto al Fornitore.

Clausole per tutti i servizi TIC (art. 30.2)

1. Descrizione del Servizio (art. 30.2.a)

Il Fornitore mette a disposizione, in modalità software come servizio:

- la creazione di pratiche di verifica e dei relativi link monouso, dalla dashboard e da un'interfaccia di programmazione;
- l'acquisizione della fotografia del documento e la sua lettura automatica;
- la lettura e la verifica crittografica del chip dei documenti elettronici (firma dello Stato emittente, prova anti-copia);
- il controllo dal vivo del volto e il confronto con il documento;
- lo screening su liste di sanzioni, persone politicamente esposte e procedimenti penali;
- la decisione delle pratiche non approvate dalla regola di approvazione automatica, se l'Entità finanziaria l'ha attivata, secondo il piano indicato nel Contratto: nel piano Standard, gli strumenti con cui l'Entità finanziaria le decide dalla dashboard; nel piano Istituzionale, la revisione e la decisione da parte di un operatore del Fornitore;
- le notifiche degli esiti ai sistemi dell'Entità finanziaria;
- l'esportazione dei fascicoli, la conservazione e la cancellazione secondo le istruzioni dell'Entità finanziaria.

Il Servizio non comprende la valutazione del rischio del cliente, la decisione di instaurare il rapporto né l'attestazione dell'art. 27 D.Lgs. 231/2007, che restano dell'Entità finanziaria in entrambi i piani. Il Fornitore può subappaltare le parti indicate nel documento *Sub-responsabili del trattamento*, alle condizioni della clausola 15.

2. Luoghi di prestazione e di trattamento (art. 30.2.b)

Cosa	Paese
Applicazione e database	Germania (Hetzner Online GmbH)
Fotografie, lettura del documento, confronto del volto, controllo dal vivo	Irlanda (Amazon Web Services, regione eu-west-1)
Screening sulle liste	Svizzera (Dilisense)
Personale del Fornitore	Italia

Il Fornitore comunica per iscritto ogni cambiamento di questi luoghi almeno [30 giorni] prima che avvenga. L'Entità finanziaria può opporsi e, se le Parti non trovano una soluzione, recedere ai sensi dell'articolo 7.

3. Disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati (art. 30.2.c)

Il Fornitore protegge i dati con le misure dell'Allegato B dell'*Accordo sul trattamento dei dati personali*, che fa parte di questo addendum, anche per i dati non personali.

4. Accesso, recupero e restituzione dei dati (art. 30.2.d)

In ogni momento, e in caso di insolvenza, risoluzione o cessazione dell'attività del Fornitore o di cessazione del Contratto, l'Entità finanziaria può:

- esportare dalla dashboard tutte le pratiche di una modalità in un archivio con un file CSV e un file JSON Lines;
- esportare il fascicolo della singola pratica, con le copie del documento ancora conservate, anche tramite l'interfaccia di programmazione.

Le modalità e i tempi sono quelli del *Piano di uscita*.

5. Livelli di servizio (art. 30.2.e)

I livelli di servizio sono quelli del documento *Livelli di servizio*, compresi i suoi aggiornamenti concordati per iscritto.

6. Assistenza in caso di incidente TIC (art. 30.2.f)

Quando si verifica un incidente TIC connesso al Servizio, il Fornitore presta assistenza all'Entità finanziaria **senza costi aggiuntivi**, secondo la *Procedura di gestione degli incidenti*: in particolare le fornisce le informazioni necessarie a classificare l'incidente e, se grave, a notificarlo all'autorità nei termini dell'art. 19 DORA.

7. Cooperazione con le autorità e recesso (art. 30.2.g e h)

7.1 Il Fornitore coopera pienamente con le autorità competenti e di risoluzione dell'Entità finanziaria, comprese le persone da esse incaricate.

7.2 L'Entità finanziaria può recedere dal Contratto, con il preavviso di [30 giorni] e senza penali, nei casi dell'art. 28.7 DORA: violazione rilevante di leggi, regolamenti o clausole contrattuali da parte del Fornitore; circostanze emerse dal monitoraggio che possono alterare lo svolgimento delle funzioni fornite, compresi cambiamenti rilevanti che incidono sul Contratto o sulla situazione del Fornitore; debolezze del Fornitore nella

gestione complessiva dei rischi TIC, in particolare nella sicurezza e integrità dei dati; impossibilità per l'autorità competente di vigilare efficacemente sull'Entità finanziaria a causa delle condizioni del Contratto. Resta fermo il diritto di recesso ordinario del Contratto.

8. Formazione e consapevolezza (art. 30.2.i)

Il personale del Fornitore che opera sul Servizio partecipa, su richiesta dell'Entità finanziaria e a condizioni concordate, ai programmi di consapevolezza sulla sicurezza TIC e di formazione sulla resilienza operativa digitale dell'Entità finanziaria (art. 13.6 DORA).

Clausole aggiuntive per funzioni essenziali o importanti (art. 30.3)

9. Livelli di servizio misurabili (art. 30.3.a)

Il documento *Livelli di servizio* fissa obiettivi quantitativi e qualitativi precisi, i metodi di misura e i rimedi, così che l'Entità finanziaria possa monitorare il Servizio e intervenire senza indugio se non sono rispettati.

10. Preavvisi e obblighi di comunicazione (art. 30.3.b)

Il Fornitore comunica all'Entità finanziaria, per iscritto e senza ritardo:

- ogni sviluppo che possa incidere in modo rilevante sulla sua capacità di fornire il Servizio secondo i livelli concordati;
- ogni cambiamento dei sub-responsabili o dei luoghi di trattamento, con [30 giorni] di preavviso;
- ogni cambiamento del controllo societario del Fornitore.

11. Continuità operativa e sicurezza (art. 30.3.c)

Il Fornitore mantiene e mette alla prova, almeno [una volta l'anno], un piano di continuità operativa del Servizio, comprensivo di backup e ripristino, e ne comunica l'esito all'Entità finanziaria su richiesta. Mantiene le misure di sicurezza dell'articolo 3.

12. Test di penetrazione basati su minacce (art. 30.3.d)

Il Fornitore partecipa e coopera pienamente ai test di penetrazione basati su minacce (TLPT) dell'Entità finanziaria, ai sensi degli articoli 26 e 27 DORA, secondo modalità concordate che non compromettano la sicurezza degli altri clienti.

13. Accesso, ispezione e audit (art. 30.3.e)

L'Entità finanziaria, un terzo da essa incaricato e l'autorità competente hanno diritto illimitato di accesso, ispezione e audit sul Fornitore per quanto riguarda il Servizio, compreso il diritto di fare copie della documentazione pertinente. Il Fornitore coopera pienamente. Salvo urgenza o richiesta dell'autorità, gli audit dell'Entità finanziaria sono preannunciati con [30 giorni] di preavviso e si svolgono con modalità che tutelino la riservatezza e la sicurezza degli altri clienti; il Fornitore può proporre, in alternativa, certificazioni o audit congiunti, che l'Entità finanziaria è libera di non accettare.

14. Strategia di uscita (art. 30.3.f)

In caso di cessazione per qualunque causa, il Fornitore garantisce un periodo di transizione di [6 mesi], durante il quale continua a prestare il Servizio alle condizioni in vigore e assiste l'Entità finanziaria nel trasferimento a

un altro fornitore o all'internalizzazione, secondo il *Piano di uscita*.

Subappalto di funzioni essenziali o importanti

15. Il Fornitore subappalta parti del Servizio solo ai soggetti del documento *Sub-responsabili del trattamento*. Per ciascuno valuta in anticipo i rischi, impone per contratto obblighi equivalenti a questo addendum (compresi i diritti di audit dell'Entità finanziaria e dell'autorità e gli obblighi di continuità), ne monitora le prestazioni e resta responsabile del Servizio nel suo complesso. Ogni cambiamento rilevante di subappalto è comunicato con [30 giorni] di preavviso; l'Entità finanziaria può opporsi e, se il cambiamento supera i rischi che accetta, recedere ai sensi dell'articolo 7.

[Luogo, data]

L'Entità finanziaria _____ Il Fornitore _____